Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Mercoledì 15 novembre** — **Numero 267**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1431 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, concernente l'imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti;

Vista la legge 24 settembre 1920, n. 1297, sulla nominatività obbligatoria dei titoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro per la giustizia e gli affari di culto, col ministro del tesoro

col ministro per l'industria e commercio e del lavoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 24 settembre 1920, n. 1297 sulla obbligatorietà della conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro Ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso, è abrogata.

E' abrogato altresì l'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496.

Con decreto Reale saranno emanate le norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi e la conversione dei titoli da una specie all'altra con facoltà di abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni legislative vigenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà immediatamente presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO — TANGORRA — ROSSI — CAVAZZONI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1437 *della* **raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti** *del Regno contiene il* **seguente decreto**:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero *880*;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Visti i Regi decreti 12 novembre 1921, n. 1659 e 19 novembre 1921, n. 1689;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri della giustizia e degli affari di culto, e delle terre liberate; e con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei contratti verbali o scritti, di locazione di fondi rustici, o anche di semplice affitto per pascolo, con corrisposta di un canone fisso in denaro, in corso di esecuzione, i locatori che in forza del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, della legge 7 aprile 1921, n. 407, e del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, furono autorizzati a chiedere aumenti del canone, avranno diritto, per l'annata 1922-923, a percepire lo stesso canone conseguito nell'annata 1921-922.

I locatori indicati nel precedente comma, i quali ottennero aumenti di canone in base alla legge 7 aprile 1921, n. 407, e al R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, avranno diritto, inoltre, di chiedere, per la medesima annata 1922-923, un nuovo aumento nella misura dell'aumento di imposte e sovraimposte gravanti sul fondo locato, che essi abbiano subìto dal tempo dell'ultimo aumento del canone. Quelli, i quali, o non domandarono l'aumento in base alla legge 7 aprile 1921, n. 407, e al R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, o, chiestolo, non l'ottennero, avranno, invece, diritto, per l'annata agraria 1922-923, ad un aumento pari all'aumento di imposte e sovraimposte gravanti sul fondo, che essi abbiano subìto dopo la scadenza dell'ultimo termine utile per rivolgersi alla Commissione arbitrale a norma della legge e del decreto anzidetti, o, rispettivamente, dopo la decisione sfavorevole della Commissione medesima.

Qualora il canone aumentato a norma delle precedenti disposizioni risulti inferiore al cumulo delle imposte e sovraimposte gravanti sul fondo locato, il locatore avrà diritto anche alla differenza relativa.

In mancanza di accordo fra le parti, decide l'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale il locatore dovrà rivolgersi non oltre il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, si applicheranno anche per l'annata agraria 1922-923. Però, le controversie relative saranno decise dalla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 3.

Le Commissioni arbitrali, di cui è parola nei Regi decreti-leggi 12 novembre 1921, n. 1659, e 19 novembre 1921, n. 1689, sono abolite. Le controversie tuttora sottoposte al loro giudizio saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — OVIGLIO — GIURIATI — FEDERZONI — DE STEFANO — TANGORRA — DIAZ — THAON DE REVEL — CARNAZZA — GENTILE — ROSSI — CAVAZZONI — COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1400 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349;
Visti i Regi decreti-legge 21 marzo 1920, n. 304, e 1° marzo 1922, n. 231;
Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1069;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione suprema e la Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono costituite dalle stesse Commissioni istituite per gli ufficiali degli altri corpi militari della R. marina, con le attribuzioni e modalità previste dalla legge 6 marzo 1898, n. 59, dal regolamento 4 settembre 1898, n. 444, e successive modificazioni.

Art. 2.

Della Commissione suprema fanno parte, per gli ufficiali di porto, il maggior generale ed il brigadiere generale di porto. Della Commissione ordinaria fanno parte i due ufficiali generali o superiori più elevati in grado e più anziani del corpo delle capitanerie di porto con destinazione di servizio alla Capitale e non impediti di intervenire.

Art. 3.

Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono sottoposti ai Consigli di disciplina secondo l'ordinamento e la procedura stabiliti dalla legge 18 luglio 1912, n. 806, per gli ufficiali degli altri corpi militari della R. marina, e dal regolamento di pari data, n. 867.

Art. 4.

Nella composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali di porto, almeno quattro membri debbono - se possibile - appartenere al corpo delle Capitanerie di porto, da sorteggiarsi fra quelli presenti nella giurisdizione territoriale del Comando in capo del Dipartimento o del Comando militare marittimo o, in mancanza, nella giurisdizione del Comando più vicino ed ove occorra, successivamente degli altri Dipartimenti e Comandi militari marittimi.

Art. 5.

Per l'applicazione agli ufficiali di porto delle disposizioni contenute nel regolamento di disciplina militare pei corpi della R. marina, il maggior generale di porto ispettore delle capitanerie di porto esercita i poteri affidati ai comandi in capo di dipartimento, ed i capi dei compartimenti marittimi quelli affidati ai capi di corpo.

Art. 6.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1069.

Art. 7.

Disposizione transitoria.

Gli attuali quadri di avanzamento per gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto rimangono in vigore fino all'approvazione dei nuovi quadri per l'anno 1923-1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 29 ottobre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 400.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Per provvedere al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale diurnista delle Delegazioni del tesoro si rende necessario un maggiore stanziamento di lire 400.000.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento deliberato.

Il numero 1418 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3.201.500, rimane disponibile la somma di L. 16.798.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo numero 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire quattrocentomila (lire 400.000), da portarsi in aumento al capitolo n. 77: « Spese per i servizi del tesoro », dello stato di previsione anzidetto per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 29 ottobre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 50.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Il fondo disponibile per spese d'ufficio delle Avvocature erariali non è sufficiente per fronteggiare oneri aventi carattere di indilazionabilità.

Per provvedere al riguardo il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere la somma occorrente in L. 50.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Con lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra si autorizza il prelevamento di tale somma e la sua assegnazione al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il numero 1419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3.601.500, rimane disponibile la somma di L. 16.398.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 69: Spese d'ufficio (Avvocature erariali) dello stato di previsione anzidetto per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 29 ottobre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 15.000, occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Ai termini dell'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, il Consiglio dei ministri riconosciuta l'urgenza, ha deliberato di aumentare di L. 15.000, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, lo stanziamento per compensi di lavoro straordinario al personale dipendente dal Ministero dell'interno, risultando il fondo inscritto in bilancio insufficiente a fronteggiare le esigenze dei servizi.

Il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui vien dato effetto al prelevamento deliberato.

Il numero 1420 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3.651.500, rimane disponibile la somma di L. 16.348.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15.000) da portarsi in aumento al capitolo n. 16: Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale, ecc. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 29 ottobre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 2.000.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Per provvedere a necessità della massima urgenza, il Consiglio dei ministri, in virtù della facoltà di cui all'art. 78 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio in corso, la somma di L. 2.000.000, e cioè L. 1.000.000 per sovvenzione all'Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti in Roma e lire 1.000.000 per spese di mantenimento dei detenuti negli stabilimenti carcerari.

Col seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà, viene autorizzato il prelevamento di cui trattasi, con l'assegnazione delle indicate somme ai competenti capitoli dei bilanci dei Ministeri del tesoro e dell'interno

Il numero 1421 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3.666.500, rimane disponibile la somma di L. 16.333.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di lire due milioni (L. 2.000.000), da apportarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati:

MINISTERO DEL TESORO.

Cap. n. 181. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti, di Roma, a pareggio del fabbisogno annuale, ecc. 1.000.000 —

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 110. Spese per il mantenimento dei detenuti, ecc.. . . . . 1.000.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re ...dienza del 29 ottobre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 100.000 occorrenti al Ministero del tesoro.

SIRE!

Per sopperire ad esigenze verificatesi in taluni servizi del Ministero del tesoro oltre le normali dotazioni di bilancio, il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedervi, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente in complessive L. 100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste. Tale somma viene ripartita, a seconda delle necessità stesse, come appresso:

L. 30.000 per compensi al personale di servizio addetto ai Gabinetti e per il servizio di chiusura serale;

L. 20.000 per assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti;

L. 20.000 per indennità a funzionari di altre Amministrazioni incaricati di lavori nell'interesse del tesoro;

L. 30.000 per spese casuali.

Il presente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, intende ad autorizzare il provvedimento come sopra deliberato.

Il numero 1422 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.666.500 rimane disponibile la somma di L. 14.333.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. centomila (L. 100.000) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione anzidetto per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 80. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	30.000 —
Cap. n. 103. Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	20.000 —
Cap. n. 104. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari, ecc.	20.000 —
Cap. n. 112. Spese casuali	30.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1435 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1920, n. 61; 1° aprile 1920, n. 371 e 3 novembre 1920, n. 1517;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dai suddetti decreti per i sottoindicati prodotti è elevato come segue, a partire dal giorno 16 novembre 1922:

Tabacchi da fiuto.

Rapati, Polveri, Caradà e Zenzigli:
qualità superiore da L. 30 a L. 40 il kg.;
1ª qualità da L. 20 a L. 30 il kg.;
2ª qualità da L. 10 a L. 20 il kg.

Tabacchi da fumo.

Trinciati:

1ª qualità fermentato da L. 70 a L. 80 il kg.;
1ª qualità spuntature da L. 70 a L. 80 il kg.;
1ª qualità forte da L. 50 a L. 60 il kg.;
2ª qualità comune da L. 40 a L. 50.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TANGORA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1436 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1920, n. 62; 1° aprile 1920, n. 372; 3 novembre 1920, n. 1518, e 10 novembre 1922, n. 1435;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sottoelencate varietà di tabacchi nazionali viene modificato come appresso:

Tabacchi da fiuto.

Rapati, Polveri, Caradà e Zenzigli:
Qualità superiore da L. 30 a L. 40 il kg.;
1ª qualità da L. 20 a L. 30 il kg.;
2ª qualità da L. 10 a L. 20 il kg.

Tabacchi da fumo.

Trinciati:
1ª qualità fermentato da L. 70 a L. 80 il kg.;
1ª qualità spuntature da L. 70 a L. 80 il kg.;
1ª qualità forte da L. 50 a L. 60 il kg.;
2ª qualità comune da L. 40 a L. 50 il kg.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno 16 novembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 27 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Piacenza.

SIRE!

Difficoltà finanziarie e contrasti di partito, in dipendenza delle recenti vicende dell'agosto scorso, hanno indotto 22 consiglieri comunali di Piacenza, sui 40 assegnati per legge, a presentare irrevocabilmente le dimissioni dalla carica.

E poichè altri dieci consiglieri erano dimissionari in precedenza, e quattro sono notoriamente assenti dal Comune, il prefetto, trovandosi di fatto quella civica rappresentanza nella impossibilità di funzionare, dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non potendosi ora, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, addivenire subito alle elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, mentre, d'altra parte, urge conferire allo straordinario amministratore poteri più ampi, perchè possa adeguatamente provvedere alla sistemazione dei servizi e particolarmente della finanza comunale, che, per la politica di facili spese seguita dagli amministratori, presenta un disavanzo di 3.000.000, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 12 ottobre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Piacenza è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Giovanni Garzaroli è nominato commissario straordinario per la Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pistoia (Firenze).

SIRE!

Un'inchiesta amministrativa ed una tecnica disposta sul funzionamento dei servizi nel comune di Pistoia hanno accertato notevoli irregolarità nella gestione di quella civica azienda, e specialmente sperequazioni tributarie, assunzione inservizio di personale avventizio esuberante, partigiana riforma del dazio consumo, abuso di autoveicoli comunali, dispendiosa esecuzione di pubblici lavori a particolare beneficio di un sodalizio, sperpero di denaro nell'assistenza e beneficenza pubblica ed altro.

Sopravvenute nel Comune le ripercussioni dello sciopero generale dell'agosto scorso l'Amministrazione, frattanto, convintasi per gli incidenti colà verificatisi, della generale avversione della cittadinanza, abbandonava senz'altro il Municipio: cosicchè il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Successivamente 35 consiglieri comunali dei 60 assegnati per legge, hanno presentato le dimissioni, mentre altri tre erano in

precedenza dimissionari, un altro deceduto, ed un altro latitante perchè colpito da mandato di cattura per omicidio.

Non essendo ora possibile nelle attuali condizioni dello spirito pubblico addivenire subito alle elezioni per la ricostituzione della civica rappresentanza giusta il disposto dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, nè potendosi d'altra parte, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, i quali giusta l'inchiesta risultano gravemente disorganizzati, protrarre a tempo indeterminato l'attuale provvisoria gestione del commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del predetto commissario.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 19 settembre corrente anno, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pistoia in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Carlo Speroni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tassa di concessione di cui al comma 5° dell'articolo 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è stabilita in lire scimila per ogni piroscafo inscritto in patente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 33 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 12 del regolamento approvato con Regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli del 2° trimestre 1922 è risultato di L. 373;

Considerato che il detto prezzo medio deve essere aumentato di L. 50, ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il 3° trimestre 1922;

DETERMINA:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 3° trimestre 1922 e con effetto dal 1° luglio 1922, saranno accettate al prezzo di L. 423 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 9 novembre 1922.

Il ministro
TANGORRA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 3° trimestre 1922 è risultato di L. 368,50;

Considerato che il detto prezzo medio deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il 4° trimestre 1922;

DETERMINA:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 4° trimestre 1922 e con effetto dal 1° ottobre 1922, saranno accettate al prezzo di L. 418,50, in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 12 novembre 1922.

Il ministro
TANGORRA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

Graziano cav. Paolo, colonnello, collocato a riposo dal 1° agosto 1920 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Crestani Girolamo, tenente colonnello, il Regio decreto in data 4 maggio 1922, riguardante il collocamento a riposo del predetto ufficiale è rettificato nel senso che la decorrenza del provvedimento deve considerarsi dal 21 maggio 1919, anzichè dal 2 febbraio 1919.

Maggiori.

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Russo cav. Filippo, maggiore, collocato a riposo perchè ammesso per due anni ad assegno quale invalido di guerra. Richiamato in servizio effettivo dal 12 gennaio 1922, con decorrenza per gli assegni dal 16 gennaio 1922, è considerato per l'anzidetto periodo di tempo in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Capitani.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Silva Alessandro, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° novembre 1922.

Con R. decreto del 22 settembre 1922:

Rolli Italo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° novembre 1922.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Catolfi Salvoni Salvo, capitano, il R. decreto in data 14 luglio 1921 riguardante il collocamento a riposo del predetto ufficiale è rettificato nel senso che la decorrenza del provvedimento deve considerarsi dal 15 gennaio 1920, anzichè dal 1° settembre 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Ciuffoni Costantino, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 3 agosto 1922.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per motivi speciali, a loro domanda, dal 1° ottobre 1922:

Anemone Giovanni — Curà Giulio.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio:

Fraia Pasquale, dal 1° settembre 1922.

Giannitrapani Annibale, dal 16 settembre 1922.

Segapeli Enrico, capitano, è collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° ottobre 1922.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Tomassucci Fulvio, capitano, dispensato dal S. A. P., a sua domanda, ed è inscritto col proprio grado e con anzianità 8 giugno 1916, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Poggi Lorenzo, capitano, dispensato, a sua domanda, dal S. A. P. ed inscritto col proprio grado e con anzianità 1° aprile 1917, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Tenenti.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Maioli Mario, tenente, il R. decreto in data 6 novembre 1921 riguardante il collocamento a riposo del predetto ufficiale, è rettificato nel senso che la decorrenza del provvedimento deve considerarsi dal 7 luglio 1921, anzichè dal 1° gennaio 1922.

Con R. decreto del 22 settembre 1922:

Di Genova Egidio, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1922.

Arma di artiglieria.

Capitani.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Battaja Luigi, capitano, il R. decreto in data 16 ottobre 1921 riguardante il collocamento a riposo del predetto ufficiale è rettificato nel senso che la decorrenza del provvedimento deve considerarsi dal 2 maggio 1921, anzichè dal 16 dicembre 1921.

Arma del genio.

Primi capitani.

Con R. decreto del 20 settembre 1922.

Ferrari Pietro, primo capitano, il R. decreto in data 2 febbraio 1922 riguardante il collocamento a riposo del predetto ufficiale è rettificato nel senso che la decorrenza del provvedimento deve considerarsi dal 2 maggio 1921 anzichè dal 25 gennaio 1919.

Capitani.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Sorice Francesco, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 13 febbraio 1922.

Personale permanente dei distretti.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Preti cav. Celestino, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età dal 2 settembre 1922.

CORPO SANITARIO MILITARE

Ufficiali medici.

Capitani

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Giacosa Euclide, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 20 luglio 1922.

Ufficiali chimici farmacisti.

Tenenti.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Palmieri Mario, militare in congedo laureato in chimica e farmacia, nominato tenente chimico farmacista con anzianità e decorrenza per gli assegni, dal 1° agosto 1922.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 13).

1ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0/0	118037	1250 —	Domino Francesca fu *Giuseppe*	Domino Francesca fu *Antonio*
	118038	1250 —	Domino Maria fu *Giuseppe*	Domino Maria fu *Antonio*
	118039	1250 —	Domino Adele fu *Giuseppe*	Domino Adele fu *Antonio*
	118040	1250 —	Domino Irene fu *Giuseppe*	Domino Irene fu *Antonio*
»	216098	110 —	Piccione *Maddalena* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Gandini Rosa fu Giuseppe, ved. di Piccione Domenico, dom a Castelferro sobborgo di Alessandria	Piccione *Margherita-Maddalena* fu Domenico, minore, ecc. come contro
3.50 0/0	115200	700 —	Prole nascitura di Mesturini *Caterina* fu Pietro, *nubile*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Mesturini *Caterina* fu Pietro	Prole nascitura di Mesturini *Maria-Catterina* fu Pietro, *moglie di Sandri Leopoldo fu Giovanni*, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Mesturini *Maria-Catterina* fu Pietro
»	465299	35 —	Ives *Fiorentino* fu Ippolito, dom. a Bardonecchia (Torino)	Ives *Ippolito-Fiorentino*, ecc. come contro
Consolidato 5 0/0	122271	250 —	Tiriduzzi *Mario* di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Perugia	Tiriduzzi *David* di Enrico, minore, ecc., come contro
P. N. 5 0/0	020256	1000 —	Sbisà *Biagio-Mario-Adolfo*, Antonio-Luigi-Francesco, Adele-Maria-Sofia, Luisa-Maria-Vincenza e Marco fu Biagio, minori, sotto la tutela legale della madre Ardillo Maria Annunziata fu Domenico, dom. a Bari	Sbisà *Adolfo-Biagio-Mario*, Antonio-Luigi-Francesco, Adele-Maria-Sofia, Luisa-Maria-Vincenza e Marco fu Biagio, ecc., come contro
P. N. 4,50 0/0	011197	2700 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
Consolidato 5 0/0	186762	7500 —	Giarrè Massimiliano di Carlo, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio a Giarrè Carlo fu Massimiliano, dom. a Firenze	Giarrè Massimiliano di Carlo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio come contro
»	50523	730 —	Lampasona Alicia di Giuseppe, *nubile*, domiciliata a Marsala (Trapani); vincolata d'usufrutto	Lampasona Alicia di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Marsala (Trapani); vincolata d'usufrutto
»	270526	2000 —	Malan Rosa fu Guglielmo, moglie di *Rubattini* Roberto, dom. a Susa (Torino)	Malan Rosa fu Guglielmo, moglie di *Burattini* Roberto, dom. a Susa (Torino)
P. N. 5 0/0	005278 012558	50 — 50 —	Degioannis Andreina fu Lorenzo, *nubile*, dom. a Cagliari	Degioannis Andreina fu Lorenzo, *minore, sotto la tutela* di Loj Vincenzo, dom. a Cagliari
3,50 0/0	384092	350 —	Zoncada Agnese di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lodi (Milano)	Zoncada Agnese di *Francesco-Vincenzo*, minore, ecc., come contro
»	742965	45 50	Salvaire Francesco, Pietro, Giacomo, *Luigia*, Margherita, Valentina e Maria fu Giacomo, minori	Salvaire Francesco, Pietro, Giacomo, *Maria-Luigia*, Margherita, Valentina e Maria fu Giacomo, minori
P. N. 5 0/0	000112	50 —	Faldella *Maria-Gabriella* di Luigi, nubile, dom. a Torino	Faldella *Gabriella* di Luigi ecc. come contro
Consolidato 5 0/0	102154 102337	70 — 210 —	*Rizzatti Evio* di Sante, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Ferrara	*Rizzati o Rizzatti Primo*, detto Evio, di Sante, minore, ecc. come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 0[0	526322	700 —	Paracca Giulia fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	Intestate come contro
»	526323	700 —	Cantù Antonietta fu Bartolomeo, nubile, dom. a Torino Entrambe con usufrutto a Per Maria fu *Antonio*, moglie di Giraud Augusto	Con usufrutto a Per Maria fu *Giovanni Antonio*, moglie di Giraud Augusto
»	605959	56 —	Manferrari *Geromina Maria* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Gatto Luigia fu Pietro, vedova di Manferrari Giuseppe e moglie in seconde nozze di Tagliaferri Giovanni, domiciliato a Sampierdarena (Genova)	Manferrari *Maria-Geromina* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	272893	185 —	Cipoletti *Onofrio* fu Aurelio, domiciliato in Cerqueto (Perugia)	Cipolletti *Onorio* fu Aurelio, ecc. come contro
3,50 0[0	317024	21 —	Cobianchi Isacco fu Giovanni Battista, *minore*, sotto la tutela di Cobianchi Zefferino, domiciliato in Pallanza (Novara)	Cobianchi Isacco fu Giovanni Battista, *interdetto*, sotto la tutela ecc. come contro
»	428796	455 —	Crespi *Piero* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Chierichetti Adele fu Giovanni Donato, vedova di Crespi Pietro, domiciliato a Busto Arsizio (Milano)	Crespi *Antonio Pietro detto Piero* fu Pietro, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1922

Il Direttore generale: GARBAZZI.

Elenco n. 14

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	196500	80 50	Magnetti *Teresa* fu Giacinto, minorenne, sotto l'amministrazione della madre, *Galliano* Clotilde fu Filiberto, ved. di Magnetti Giacinto, vincolata	Magnetti *Carolina-Teresa-Giuseppa* fu Giacinto, minorenne, sotto l'amministrazione della madre *Gagliano* Clotilde fu Filippo, ved. di Magnetti Giacinto, vincolata
»	247088	70 —	*Pegli* Angela fu Vincenzo, nubile, dom. in Verona	*Peglia* Angela fu Vincenzo, nubile, dom. in Verona
»	797222	87 50	Alberti *Adele* fu Giovanni, nubile, dom. a Cairate (Milano)	Alberti *Abele* fu Giovanni, dom. a Cairate (Milano)
Cons. 5 0[0	283172	115 —	Mangiatt Giovanni fu *Pietro*, minore, sotto la tutela di Bernasconi Desiderio fu Pietro, dom. a Brunate (Como)	Mangiatt Giovanni fu *Biagio*, minore ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 novembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE dei debiti pubblici dello Stato

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico		
	Gran Libro del Debito pubblico.		
	Consolidati.		
1	Consolidato 3.50 °/₀ netto 1906 (ex 3.75 °/₀ netto)	(*) —	283.420.158 —
2	Consolidato 3 °/₀	(*) —	4.802.125 97
3	Consolidato 3.50 °/₀ netto (Cat. *A* - Creazione 1902)	(*) —	33.025.983 05
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 °/₀ netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	—	32.445.275 62
5	Consolidato 5 °/₀ netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917, n. 1860, e 24 novembre 1919, n. 2168 - 4°, 5° e 6° Prestito nazionale)	—	1.725.607.905 —
	Detto per riscatto polizze dei combattenti (R decreto 7 marzo 1920, n 283)	—	671.020 —
			2.079.972.467 65
	Debiti redimibili.		
6	Obbligazioni 3.50 °/₀ netto create con la legge 21 dicembre 1908, n. 731 (Cat 1ª)	(*) 1960	4.664.800 —
7	Id. 3 °/₀ id. 15 maggio 1910, n. 228 (Categorie 1ª e 2ª)	(*) 1960	9.308.400 —
8	Id. 4,50 °/₀ netto del prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371 e 15 giugno 1915, n. 859 - 1° e 2° Prestito nazionale)	1939	11.236.212 —
9	Id. 5 °/₀ netto del prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915 n. 1800 - 3° Prestito nazionale)	1940	62.453.890 —
			87.663.302 —
	Rendita in nome della Santa Sede.		
10	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3.225.000 —
	Debiti redimibili e perpetui inclusi separatamente nel Gran Libro.		
	Debiti redimibili.		
11	Obbligazioni 5 °/₀ della ferrovia Maremmana (Toscana - 10 febbraio 1861)	(*) 1959	1.845.850 —
12	Id. 5 °/₀ del prestito Blount (Roma - 11 aprile 1866)	(*) 1940	1.239,981 25
13	Id. 3 °/₀ della ferrovia di Cuneo (2ª emissione)	1948	140.085 —
14	Id. 3 °/₀ della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	2.917.590 —
			6.173.505 25
	Debiti perpetui.		
15	Debito feudale 3 °/° Modena - 3 ottobre 1825)	—	13.963 37

al 30 settembre 1922 (1° trimestre dell'esercizio 1922-923).

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 30 settembre 1922				Consistenza al 30 settembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
8.097.718.800 01	—	—	—	—	283.420.158 —	8.097.718.800 01
160.070.865 67	—	—	—	—	4.802.125 97	160.070.865 67
943.599.515 99	1) 13.356 —	1) 381.600 —	2) 16 33	2) 466 57	33.039.322 73	943.980.649 42
721.006.124 89	3) 21 —	3) 466 67	4) 17.172 —	4) 381 600 —	32.428.124 62	720.624.991 56
34.512.158.100 —	5) 176.935 —	5) 3.578.700 —	6) 23.795 —	6) 475.900 —	1.725.763.045 —	34.515.260.900 —
13.420.400 —	—	—	—	—	671.020 —	13.420.400 —
44.447.973.806 56	192.312 —	3.960.766 67	40.983 33	857.956 57	7) 2.080.123.796 32	44.451.076.606 66
133.280.000 —	—	—	—	—	8) 4.664.800 —	8) 133.280.000 —
310.280.000 —	—	—	9) 128.400 —	9) 4.280.000 —	8) 9.180.000 —	8) 306.000.000 —
249.693.600 —	—	—	—	—	10) 11.236.212 —	10) 249.693.600 —
1.249.077.800 —	—	—	—	—	10) 62.453.890 —	10) 1.249.077.800 —
1.942.331.400 —	—	—	128.400 —	4.280.000 —	87.534.902 —	1.938.051.400 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225.000 —	64.500.000 —
36.917.000 —	—	—	—	—	1.845.850 —	36.917.000 —
24.799.625 —	—	—	—	—	1.239.981 25	24.799.625 —
4.669.500 —	—	—	—	—	8) 140.085 —	8) 4.669.500 —
98.253.000 —	—	—	11) 39.795 —	11) 1.326.500 —	8) 2.907.795 —	8) 96.926.500 —
164.639.125 —	—	—	39.795 —	1.326.500 —	6.133.711 25	163.312.625 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70

N. d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	Debiti redimibili e perpetui non inclusi nel Gran Libro		
	Debiti redimibili.		
16	Obbligazioni 3 0[0 della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	190.005 —
17	5 0[0 della ferrovia Udine-Pontebba	1970 (**)	1.076.525 —
18	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	14.700 —
19	Titoli ferrovie Monferrato: Obbligazioni 3 0[0 della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	(*) 1956 (**)	245.115 —
20	Titoli ferrovie Monferrato: Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	1964 (***)	—
21	Obbligaz. ferrovie romane: 3 0[0 delle ferrovie livornesi (serie A - B - C - D[1] - D[2])	(*) 1953 (**)	3.234.255 —
22	Obbligaz. ferrovie romane: 3 0[0 della ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856 - 1858 - 1860)	(*) 1954 (**)	315.894 60
23	Obbligaz. ferrovie romane: 5 0[0 della ferrovia centrale toscana (serie A - B - C)	(*) 1934 (**)	1.471.800 —
24	Obbligaz. ferrovie romane: 3 0[0 delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	641.355 —
25	Obbligazioni ferroviarie 3 0[0 per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A - B - C - D - E per ciascuna rete)	(*) 1985 (**)	25.650.165 —
26	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di sistemazione del Tevere: emissione 1883 della 2ª serie; emissioni 1884 e 1885 della 2ª serie; saldo della 7ª quota della 3ª serie e quote della 4ª serie a tutto l'esercizio 1894-95	1934; 1936; 1944	733.200 —
27	Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di risanamento della città di Napoli (serie 3ª - 4ª - 7ª - 8ª)	1958	1.376.050 —
28	Obbligazioni 5 0[0 delle strade ferrate del Tirreno (serie A - B - C - D)	1914	4.949.575 —
29	Obbligazioni 5 0[0 per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	176.000 —
30	Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1959	80.448 —
			40.155.087 60
	Debiti perpetui.		
31	Debito 5 % a nome dei Comuni di Sicilia	—	987.012 46
32	Debito 5 % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1.050.282 24
33	Rendita 3 % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	94.252 41
34	Id id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n 3015	—	593.259 25
35	Assegni 3 % alle comunità di Reggio e Modena	—	1.420 83
			2.726.227 19

Riassunto dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Gran Libro del debito pubblico	Consolidati	2.079.972.467 65
	Debiti redimibili	87.663.302 —
	Rendita in nome della Santa Sede	3.225.000 —
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	Debiti redimibili	6.173.506 25
	Debiti perpetui	13.963 37
Debiti non inclusi nel Gran Libro	Debiti redimibili	40.155.087 60
	Debiti perpetui	2.726.227 19
	Totale	2.219.929.554 06

Dalla Direzione generale del Debito pubblico — Roma, 3 novembre 1922.

p. Il direttore capo di ragioneria
PROSPERI.

al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 30 settembre 1922				Consistenza al 30 settembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	Capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
6.333.500 —	—	—	—	—	8) 190.005 —	8) 6.333.500 —
21.530.500 —	—	—	—	—	1.076.525 —	21.530.500 —
735.000 —	—	—	—	—	14.700 —	735.000 —
8.170.500 —	—	—	—	—	8) 245.115 —	8) 8.170.500 —
6.912.000 —	—	—	—	—	—	6.912.000 —
107.808.500 —	—	—	—	—	8) 3.234.255 —	8) 107.808.500 —
10.529.820 —	—	—	—	—	8) 315.894 60	8) 10.529.820 —
29.436.000 —	—	—	—	—	1.471.800 —	29.436.000 —
21.378.500 —	—	—	—	—	8) 641.355 —	8) 21.378.500 —
855.005.500 —	—	—	—	—	8) 25.650.165 —	8) 855.005.500 —
14.664.000 —	—	—	—	—	8) 733.200 —	8) 14.664.000 —
27.521.000 —	—	—	—	—	1.376.050 —	27.521.000 —
98.991.500 —	—	—	—	—	4.949.575 —	98.991.500 —
3.520.000 —	—	—	—	—	176.000 —	3.520.000 —
3.352.000 —	—	—	—	—	80.448 —	3.352.000 —
1.215.888.320 —	—	—	—	—	40.155.087 60	1.215.888.320 —
19.740.249 20	—	—	—	—	987.012 46	19.740.249 20
21.005.644 80	—	—	—	—	1.050.282 24	21.005.644 80
3.141.747 —	—	—	—	—	94.252 41	3.141.747 —
19.775.308 34	—	—	—	—	593.259 25	19.775.308 34
47.360 93	—	—	—	—	1.420 83	47.360 93
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
44.447.973.806 56	192.312 —	3.960.766 67	40.983 33	857.966 57	2.080.123.796 32	44.451.076.606 66
1.942.331.400 —	—	—	128.400 —	4.280.000 —	87.534.902 —	1.938.051.400 —
64.500.000 —	—	—	—	—	3.225.000 —	64.500.000 —
164.639.125 —	—	—	39.795 —	1.326.500 —	6.133.711 25	163.312.625 —
465.445 70	—	—	—	—	13.963 37	465.445 70
1.215.888.320 —	—	—	—	—	40.155.087 60	1.215.888.320 —
63.710.310 27	—	—	—	—	2.726.227 19	63.710.310 27
47.899.508.407 53	192.312 —	3.960.766 67	209.178 33	6.464.466 57	2.219.912.687 73	47.897.004.707 63

Il Direttore generale del Debito pubblico
GARBAZZI.

Numero d'ordine	DEBITI PUBBLICI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione	Consistenza rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.		
	Debiti redimibili.		
1	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	21.337.232 —
2	Certificati di credito ferroviari con interessi 3,65 0[0 netto (art. 6 legge 25 giugno 1905, n. 261)	1946	7.353.441 47
3	Certificati ferroviari di credito con interesse 3,50 0[0 annuo (art. 3 legge 23 dicembre 1906, n. 638) emissioni dal 1906-907 in poi	1947 e successivi	16.959.719 32
4	Buoni del tesoro a lunga scadenza 3,50 0[0. (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	320.425 —
5	Buoni del tesoro triennali e quinquennali creati con decreto-legge 5 maggio 1916, n. 505	—	261.616.270 —
6	Buoni del tesoro settennali a premi creati coi RR. decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, e 8 settembre 1921, n. 1250	—	100.000.000 —
7	Buoni e titoli del tesoro speciali collocati all'estero	—	649.011.133 45
8	Crediti aperti da Governi esteri	—	431.744.511 70
	Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro		1.488.342.732 94

Dalla Direzione generale del tesoro - Roma, li 8 novembre 1922

RIASSUNTO

	Consistenza rendita
Parte I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico*	2.219.929.554 06
Parte II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro*	1.488.342.732 94
Totale generale	3.708.272.287 —

Al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 30 settembre 1922				Consistenza al 30 settembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
773.600.345 —	—	—	—	—	21.337.232 —	773.600.345 —
201.464.149 80	—	—	—	—	7.353.441 47	201.461.149 80
484.563.409 13	—	—	—	—	16.959.719 32	484.563.409 13
9.155.000 —	—	—	—	—	320.425 —	9.155.000 —
5.232.325.400 —	13.308.790 —	a) 266.175.800 —	—	—	274.925.060 —	5.498.501.200 —
2.000.000.000 —	—	—	—	—	100.000.000 —	2.000.000.000 —
12.980.222.669 —	9.936.680 —	b) 198.733.600 —	—	—	658.947.813 45	13.178.956.269 —
8.634.890.233 86	—	—	c) 139.000 —	2.780.000 —	431.605.511 70	8.632.110.233 86
30.316.221.206 79	23.245.470 —	464.909.400 —	139.000 —	2.780.000 —	1.511.449.202 94	30.778.350.606 79

Il Direttore generale del Tesoro
CONTI ROSSINI

GENERALE

Al 30 giugno 1922	Variazioni verificatesi dal 1° luglio 1922 al 30 settembre 1922				Consistenza al 30 settembre 1922	
	Aumenti		Diminuzioni			
capitale	rendita	capitale	rendita	capitale	rendita	capitale
47.899.508.407 53	192.312 —	3.960.766 67	209.178 33	6.464.466 57	2.219.912.687 73	47.897.004.707 63
30.316.221.206 79	23.245.470 —	464.909.400 —	139.000 —	2.780.000 —	1.511.449.202 94	30.778.350.603 79
78.215.729.614 32	23.437.782 —	468.870.166 67	348.178 33	9.244.466 57	3.731.361.890 67	78.675.355.314 42

Aumento di rendita L. 23.089.603 67

Aumento di capitale L. 459.625.700 10

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero. (Fanno eccezione le serie *A* e *B* delle ferrovie Livornesi 3 % e l'emissione 1860 della ferrovia Lucca-Pistoia).

(**) Gli interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.

(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetta alla tassa di negoziazione.

(1) Rendita e capitale nominale inscritti, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 4,50 0/0 netto in seguito ad accertamento delle condizioni volute dalla legge 21 dicembre 1903, num. 483 . . . . Rendita L. 13.356 — Capitale nominale L. 381.600 —

(2) Rendita e capitale nominale annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio* per ricostituzione nel consolidato 4,50 0/0 netto perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficenza . . . . Rendita L. 16 33 Capitale nominale L. 466 57

(3) Rendita e capitale nominale iscritti durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione di rendita 3,50 0/0 netto (1902) perchè riconosciuta destinata a scopi di pubblica beneficienza, ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . Rendita L. 21 — Capitale nominale L. 466 67

(4) Rendita e capitale nominale annullati, durante il *1° trimestre dell'esercizio* per conversione in consolidato 3,50 0/0 netto (1902) essendo cessato nell'Ente titolare lo scopo della pubblica beneficenza ai termini della legge 21 dicembre 1903, n. 483 . . . . Rendita L. 17.172 — Capitale nominale L. 381.600 —

(5) Rendita e capitale nominale dei titoli iscritti durante il *1° trimestre dell'esercizio* per il cambio dei titoli austriaci stampigliati (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584) . . . . Rendita L. 178.935 — Capitale nominale L. 3.578.700 —

(6) Rendita e capitale nominale dei titoli del VI Prestito annullati durante il *1° trimestre dell'esercizio* perchè esuberanti ai bisogni della sottoscrizione . . . . Rendita L. 23.795 — Capitale nominale L. 475.900 —

(7) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni					Totale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50% netto. Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite con. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	512.716	18.563	28.284	31.336	283.123	874.025
id. al portatore.	1.884.095	24.533	83 157	—	10.323.636	12.315.421
id. miste	6.499	29	420	—	—	6 948
Assegni provvisori nominativi	19.476	711	3.342	9.842	—	33.371
id id. al portatore	1.437	75	424	—	—	1.936
	2.424.223	43.914.	115.627	41.178	10.606.759	13.231.701

	Ammontare della rendita					To'ale
	3.50 % netto (ex-3.75 % netto)	3 %	3.50 % netto Cat. *A* (Creazione 1902)	Antiche rendite cons. 4.50 %	Consolidato 5 % netto	
Rendite nominative	128.899.771 —	3.282.696 —	26.028.159 50	32.413.968 —	445.969.770 —	636.694.364 50
id. al portatore.	153.624.416 50	1.516.347 —	6.959 883 —	—	1.280.464.295 —	1.442.564.971 50
id. miste	869.8[illegible]2 —	2.118 —	45.157 —	—	—	817.137 —
Assegni provvisori nominativi	24.8[illegible]2 68	873 90	5.627 91	14.156 62	—	45.481 11
id. id. al portatore	1.255 82	91 07	495 32	—	—	1.842 21
	283.420.158 —	4.802.125 97	33.039.322 73	32.428.124 62	1.726.434.065 —	2.080.123.796 32

8) Le iscrizioni al nome vigenti al 30 settembre 1922, sono le seguenti:

DEBITI	Quantità	Rendita	Capitale nominale
Obbligazioni 3.50 % netto	10.733	2.407.895 —	68.797.000 —
id. 3 % netto	268.135	5.363.037 —	178.767.900 —
id. 3 % della Ferrovia di Cuneo	433	6.495 —	216.500 —
id. 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	6.178	92.670 —	3.089.000 —
id. 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	604	9.060 —	302.000 —
id. 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1.086	16.290 —	543.000 —
id. 3 % delle Ferrovie Livornesi	5.213	78.195 —	2.606.500
id. 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	408	5.140 80	171.360 —
id. 3 % delle Ferrovie Romane (obbligazioni comuni)	5.026	75.390 —	2.513.000 —
id. ferroviarie 3 % per le reti Mediterranea - Adriatica e Sicula	34.041	1.856.715 —	61.890.500 —
Id. 5 % per i lavori del Tevere	9.232	230.800 —	4.616.000 —
	341.089	10.141.687 80	323 512 760 —

9) Rendita e capitale nominale dei titoli rimborsabili per estrazione a sorte.

10) Le rendite dei Prestiti Nazionali 4,50 0/0 e 5 0/0 netto redimibili sono così costituite:

	Titoli al nome		Titoli al portatore	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita
Prestito Nazionale 4,50 0/0 netto - (1ª e 2ª emissione)	7.716	1.195.735 50	246.142	10.040.473 50
Prestito Nazionale 5 0/0 netto (1916)	22.804	8.269.560 —	1.069.158	54.184.330 —
	30.520	9.465.295 50	1.315.300	64.224.806 50

11) Rendita e capitale nominale dei titoli dichiarati rimborsabili per estrazione a sorte, al netto di quelli già convertiti in rendita consolidata.

Annotazioni

per i debiti amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

(*a*) Aumento per buoni triennali e quinquennali emessi nel 1° trimestre dell'esercizio

(*b*) Aumento per ulteriore collocamento presso la Banca d'Inghilterra di buoni speciali del R. Tesoro, in estinzione di interessi su buoni già scaduti.

(*c*) Diminuzione per estinzione parziale di debito verso il Governo Svedese.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 896 — Data della ricevuta: 30 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: D'Ambrosio Aristide fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1970,50 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1912.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 1° luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Calegari Italo fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0/0. senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3153 — Data della ricevuta 13 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Martucci Luca fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 457 — Data della ricevuta: 27 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: De Luca-Barbara Giuseppe fu Onofrio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 730 — Consolidato 5 0/0, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data della ricevuta: 4 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Sinisi Saverio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 8 — — Ammontare della rendita L. 110 — Consolidato 5 0|0, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data della ricevuta: 21 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Banca d'Italia di Salerno — Intestazione della ricevuta: Cutolo Innocenzo fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 3000 — Prestito nazionale 5 0|0, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Prevignani Ugo fu Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 108,50 — Consolidato 3,50 °/o, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4233 — Data della ricevuta: 2[illegible] maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scè Lucia di Giacinto — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 660 — Consolidato 5 °/o, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3693 — Data della ricevuta: 3 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Iellersitz Lydia fu Carlo — Titoli del debito pubblico: un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 31,50 — Consolidato 3,50 °/o, con decorrenza 1° luglio 1911.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data della ricevuta: 27 novembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Giovannini Annibale di Arturo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 765 — Consolidato 5 °/o, con decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data della ricevuta: 6 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Introini Adalgisa fu Michele, ved. Monari — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 980 — Consolidato 3,50 °/o, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data della ricevuta: 9 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Nordio Giuseppe di Leonardo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 560 — Consolidato 5 °/o, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data della ricevuta: 3 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Grilli Luigi commissario prefettizio di Cassino — Titoli del debito pubblico: al portatore 10 — Ammontare della rendita L. 645 — Consolidato 5 0|0 — Decorrenza dal 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Presidente Congrega di carità di San Marcellino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 213 — Consolidato 4 50 0|0 — Decorrenza 1° ottobre 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del Tesoro

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 16 al 30 novembre 1922, è stata fissata in lire quattrocentosessanta rappresentanti cento dazio nominale e trecentosessanta aggiunta cambio.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 20 ottobre 1922	al 31 ottobre 1922
Cassa (Specie metalliche)	951.736.000	951.959.000
Portafoglio su piazze italiane	4.370 574.000	4.483.997.000
Anticipazioni	2.084.711.000	2.485.853.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c|c)	738.435.000	728 624.000
Circolazione	13.702.161.000	14.242.275.000
Debiti a vista	909.305.000	869 811.000
Depositi in C| C| fruttifero	950.646 000	823.861.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.91 0|0	19.49 0|0

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente